

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Corte D'Appello di Venezia****SEZIONE QUARTA CIVILE**

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| dott. Marco Campagnolo | Presidente |
| dott. Giovanna Sanfratello | Consigliere relatore |
| dott. Gianluca Bordon | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **548/2022** promossa da:

--- con il patrocinio degli avv. DORIA PAOLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico,
presso il difensore avv. DORIA PAOLO

Parte appellante

contro

--- in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv.



Oggetto: responsabilità professionale

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

- 1)- Accertata e dichiarata la fondatezza dei motivi d'appello proposti dall'appellante, previa eventuale declaratoria di nullità della sentenza impugnata, rigettarsi ogni domanda risarcitoria proposta dall'appellata.
- 2) Per l'effetto, condannarsi l'appellata a ripetere la somma di € 15.907,42 corrisposti l'1/12/2022 in forza della provvisoria esecuzione della sentenza n. 299/2022, con aumento degli interessi giudiziali dal dì della corresponsione fino all'effettiva restituzione.
- 3) Condannarsi in via riconvenzionale l'appellata al pagamento del compenso professionale dell'avv. --- per € 2.000,00 oltre ad accessori di legge, per € 2.918,24 complessivi, oltre ad interessi *ex d. lgs. n. 231/2002* dalla domanda (2/9/2019) al saldo.
- 4) Con vittoria nelle spese e nel compenso professionale forense, oltre a rimborso forfetario *ex art. 2 del d.m. n. 55/14, i.v.a. e c.p.a.* per entrambi i gradi del giudizio, anche tenendo conto dell'ottavo motivo d'appello.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede l'ammissione del mezzo di prova per interrogatorio formale e per testi *ex artt. 230 e 244 c.p.c.* sui seguenti separati articoli:



- 1) Vero che a gennaio del 2014, all'epoca del fallimento della Edilgiambra, il sig. --- chiese all'avv. --- di proporre richiesta di pagamento anche alla Immobiliare Brenta, beneficiaria dei serramenti forniti nel cantiere di Vicenza, Via Parini e già oggetto del decreto ingiuntivo n. 2097/2013 del Tribunale di Vicenza emesso a carico di Edilgiambra (doc. 2)?
- 2) Vero che a questo fine la --- precisò il credito riferibile alla Immobiliare Brenta s.r.l. in € 51.366,24, come da mail del 10/1/2014 (doc. 4)?
- 3) Vero che l'avv. --- richiese alla --- che le fossero forniti documenti o elementi di prova in base ai quali si potesse provare che la Immobiliare Brenta aveva commissionato direttamente la fornitura di serramenti o si fosse assunta l'impegno di pagamento come previsto nel contratto di appalto intercorso tra la Edilgiambra e la stessa Immobiliare Brenta?
- 4) Vero che l'avv. --- nel corso dei colloqui intercorsi tra gennaio 2014 e febbraio 2015 con il sig. --- spiegò alla --- che per poter sostenere la pretesa di pagamento si doveva dimostrare che l'Immobiliare Brenta aveva assunto direttamente o in solidarietà l'obbligazione di pagamento dei serramenti?
- 5) Vero che la --- in persona del sig. --- a gennaio del 2015 consegnò all'avv. --- la dichiarazione del 15/1/2014 dell'Edilgiambra (doc. 7)?
- 6) Vero che il sig. --- della --- indicò all'avv. --- i testi Silvano Faresin, Matteo Faggionato e Gaspare Giambra che potevano dichiarare che l'Immobiliare Brenta, in persona del legale rappresentante Silvano Franceschetto, si era assunta l'obbligo di pagare direttamente alla --- il corrispettivo dei serramenti forniti presso il cantiere di Vicenza, Via Parini?
- 7) Vero che i capitoli da 1 a 8 della memoria istruttoria del 31/5/2016 dell'avv. --- (doc. 14) vennero indicati dalla --- con i relativi testimoni?



Per parte appellata:

Rigettare la impugnazione proposta con conferma della sentenza di primo grado.

Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio.

Rigettare le istanze istruttorie proposte dalla appellante perché inammissibili o irrilevanti.

In relazione alle conclusioni precisate da controparte parte appellata contesta che la stessa abbia pagato l'importo di € 15.907,42 che viene chiesto in restituzione, essendo stato invece versato diverso e minore importo.

Motivi della decisione

Premesso che:

la società --- ha agito nei confronti dell'avv. ---, al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 17.814,28, a titolo di responsabilità professionale;

a sostegno della domanda ha allegato che la convenuta aveva proposto ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti della società Immobiliare Brenta s.r.l., per il pagamento dovuto in relazione a forniture di serramenti e che il giudizio di opposizione n. 3466/2015 R.G. introdotto dall'ingiunta si era concluso con l'accoglimento dell'opposizione perché, per lo stesso credito, la --- già si era insinuata al passivo del fallimento della società Edilgiambra, sempre con il patrocinio dell'avv. ---, individuando il danno nei compensi corrisposti alla professionista e nelle spese processuali di soccombenza;

la convenuta si è costituita contestando la fondatezza della domanda e sostenendo di avere rappresentato fin da subito le difficoltà di recuperare il credito da Immobiliare Brenta, allegando che la decisione del Tribunale di Vicenza in merito al giudizio di opposizione era opinabile e sottolineando di



essersi adoperata per raggiungere una transazione che aveva evitato il pagamento della somma liquidata a titolo di lite temeraria, prospettando comunque il concorso di colpa dell'attrice; in via riconvenzionale ha chiesto la condanna al pagamento del saldo delle proprie competenze, per complessivi euro 2.918,24; con sentenza n. 299/2022, pubblicata il 23.2.2022, il Tribunale di Vicenza, ravvisata la responsabilità della professionista e ritenuto il concorso di colpa al 50% della società cliente, per avere prospettato all'avvocato che il legale rappresentante dell'Immobiliare Brenta aveva assunto l'obbligazione di pagare direttamente i serramenti forniti da ---, laddove, in sede di interpello, il legale rappresentante di --- aveva riferito che i rapporti erano intercorsi non già con Silvano Franceschetto, ma con il figlio, privo di poteri di rappresentanza, ha condannato la convenuta al pagamento della metà della somma richiesta, ovvero euro 8007,14, rigettando la domanda riconvenzionale; avverso detta sentenza la parte soccombente ha proposto appello, formulando otto motivi di gravame; l'appellata si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione;

Osserva:

i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Con il primo l'appellante censura l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel conferire rilevanza al fatto che il ricorso per decreto ingiuntivo, depositato nel febbraio del 2015, era datato 3.6.2014; con il secondo lamenta il fatto che i capitoli di prova fossero stati considerati, quanto ai cap. 4 e 5 inammissibili, perché contrari alla documentazione in atti, quanto agli altri perché non contesi; le doglianze vanno esaminate alla luce della clausola 19.1 del contratto d'appalto, stipulato tra la committente Immobiliare Brenta e l'appaltatrice Edilgiambra, poi fallita, la quale testualmente recita: *“Resta inteso che l'Appaltatrice terrà indenne e malleverà la Committente da ogni e qualsiasi richiesta di pagamento, a qualsivoglia titolo, da parte delle eventuali subappaltatrici, **salvi i soli casi in cui:** i) la Committente abbia espressamente assunto per iscritto l'onere di corrispondere la somma richiesta*



alla subappaltatrice; ii) la richiesta della subappaltatrice si fonda su un atto o fatto esclusivamente imputabile alla Committente, la quale non sia pertanto tenuta in solido con l'Appaltatrice o con altri, e non operi alcuna copertura assicurativa dell'Appaltatrice in relazione allo stesso". Orbene, l'appellante sostiene che di avere assolto al proprio obbligo di diligenza acquisendo il doc. 7, ovvero una dichiarazione, proveniente dalla società Edilgiambra s.r.l. e datata 15.1.2014, nella quale si legge che *"le opere di fornitura e posa in opera dei serramenti interni del cantiere di Vicenza via Parini sono state appaltate alla --- direttamente dalla committente immobiliare Brenta s.r.l. ai sensi dell'art. 19 contratto di appalto (clausola 19.1)".* E' il caso di considerare come detta dichiarazione non provenga dalla committente, che non risulta avere assunto alcun impegno scritto al pagamento del subappaltatore e tuttavia, come già argomentato dal Tribunale, la clausola in commento dispiega la propria efficacia solo nei rapporti tra le parti che l'avevano sottoscritta, sicché ben avrebbe potuto la subappaltatrice provare per testi che la committente aveva assunto l'obbligazione di pagare il corrispettivo; tuttavia appare del tutto condivisibile la decisione del giudice di primo grado di non ammettere i capitoli di prova volti a dimostrare che la società --- aveva assunto l'obbligo di pagare direttamente a quest'ultimo i serramenti forniti, atteso il fallimento dell'interpello del legale rappresentante dalla committente sul punto e il tenore dello stesso interpello del legale rappresentante ---, il quale ha escluso la circostanza, riferendo che i rapporti erano intercorsi solo con il figlio del legale rappresentante della committente, privo di poteri di rappresentanza; né risultano articolate istanze istruttorie volte a provare, semmai, la diversa circostanza di un autonomo conferimento di incarico direttamente tra committente e ---; in tale contesto, tenuto conto del fatto che la stessa professionista già aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei riguardi della società poi fallita, avente ad oggetto la fornitura di serramenti in diversi cantieri, ivi compreso quello di via Parini, venendo peraltro ammessa al passivo fallimentare per l'intero credito e considerato altresì che, per le forniture in questione, l'appellata aveva emesso fattura all'ordine di Edilgiambra, particolare cautela doveva essere adottata nel proporre un secondo ricorso per decreto ingiuntivo, sull'unico presupposto possibile,



ovvero che la committente avesse assunto un'obbligazione solidale con quella dell'appaltatore principale. Detto presupposto non poteva certo ritenersi integrato dalla dichiarazione di Edilgiambra e ciò non di meno, attesa l'opposizione, costituirsi nel relativo giudizio e resistere non poteva dirsi inutile, posto che si sarebbe potuta provare per testi l'assunzione dell'obbligazione di pagare la fornitura, Né può sostenersi che l'unica chance fosse affidata agli esiti dell'interpello, e dunque alla confessione giudiziale, posto che, come detto, la prova per testi era da reputarsi ammissibile e solo le dichiarazioni del legale rappresentante di ---, difformi da quanto prospettato alla stessa professionista, eda quest'ultima allegato, hanno poi resa inutile l'assunzione delle prove per testi.

In tale prospettiva, e con ciò esaminando, per ragioni di consequenzialità logica, il quinto motivo, avente ad oggetto il ritenuto concorso di colpa del cliente, reputa il Collegio che il fatto di avere prospettato circostanze fattuali difformi da quelle poi dichiarate in sede di interpello, lungi dal ridimensionare la responsabilità della professionista, valga ad escluderla, proprio perché, trattandosi nella fattispecie di provare il conferimento di un incarico o l'assunzione di un'obbligazione, entrambi avvenuti oralmente, altro non avrebbe potuto fare l'appellante se non interfacciarsi con il cliente per reperire da quest'ultimo le informazioni necessarie ad articolare la difesa e a formulare le istanze istruttorie, attività che in effetti risulta svolta.

Tenuto conto del fatto che l'attività dell'avvocato configura la tipica obbligazione di mezzi e pur considerata la prudenza che si imponeva in considerazione del fatto che, per lo stesso credito, la parte creditrice già si era potuta insinuare al passivo fallimentare dell'appaltatrice principale, ciò non di meno non può reputarsi che l'iniziativa assunta fosse ab origine del tutto priva di chances, da un lato perché, in concreto, le allegazioni spese in sede monitoria hanno consentito la pronuncia del decreto ingiuntivo, d'altro canto, perché anche la costituzione nel giudizio di opposizione, aveva una sua ragionevolezza nella prospettiva di poter provare per testi le circostanze sopra illustrate, prova che, nella fattispecie, non è stata ammessa alla luce delle dichiarazioni rese dalla stessa cliente dellaprofessionista.

In sintesi, operando il giudizio prognostico alla stregua del criterio probabilistico del più



probabile che non, non può ritenersi, come invece argomentato dal giudice di primo grado, e con ciò esaminando il terzo motivo d'appello, che l'avvocata sia incorsa nella violazione dei suoi doveri di informazione ed anche dissuasione dall'agire nei confronti della committente, posto che non è contestato che la stessa non solo abbia richiesto il doc. 7 di Edilgiambra, comunque utilizzato per ottenere il decreto ingiuntivo, ma abbia anche ricevuto dal cliente il nome di tre persone che avrebbero potuto testimoniare in merito all'assunzione dell'impegno di pagamento diretto assunto dalla committente. Diversamente argomentando si giungerebbe alla conclusione che solo in caso di una vittoria certa o assi probabile il professionista andrebbe esente da responsabilità, con ciò snaturando le caratteristiche dell'obbligazione di cui si controverte.

Gli altri motivi d'appello restando assorbiti dall'accoglimento dei motivi che precedono, ad eccezione del settimo motivo, che riguarda la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo del compenso, proposta dall'odierna appellante.

Posto che, per le ragioni sopra esposte, non può ravvisarsi l'inadempimento della medesima, come invece sostenuto dalla parte appellata, visto che non è contestato lo svolgimento dell'attività e neppure la quantificazione proposta, peraltro conforme ai criteri vigenti, tenuto conto dello scaglione di valore applicabile.

Parte appellata va dunque condannata al pagamento della somma di euro 2.000,00, oltre accessori di legge, con gli interessi ex D. Lvo 231/2002 dalla domanda 2.9.2019 al saldo.

Va poi ordinata la restituzione dell'importo di euro 13.087,19 versato in data 1.12.2022 a mezzo del bonifico documentato in atti, importo ottenuto a mezzo di parziale compensazione con il controcredito vantato dall'appellante per un diverso titolo, nei confronti della stessa appellante.

Alla soccombenza dell'appellata consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o

assorbita, così dispone:

in accoglimento dell'appello proposto da --- e in riforma della sentenza n. 299/2022 del Tribunale di Vicenza,

rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla società ---;

condanna la società --- a pagare a ---, a titolo di corrispettivo, la somma di euro 2.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge, con gli interessi ex D. Lvo 231 //2002 dal 2.9.2019 al saldo.

Condanna la società appellata a restituire all'appellante la somma di euro 13.087,19, con gli interessi di legge dal 1.12.2022 al saldo.

Condanna altresì la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite, che liquida in euro 4.835,00 per compensi quanto al giudizio di primo grado ed euro 3.996,00 per compensi quanto al presente grado, oltre i.v.a., c.p.a.e rimborso forfettario spese generali al 15% per ciascuno dei due gradi di giudizio, come per legge.

Venezia, 12.7.2023

Il Consigliere estensore

dott. Giovanna Sanfratello

Il Presidente

dott. Marco Campagnolo

